



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TREVISO  
SEZIONE SECONDA

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro	Presidente
dott. Alessandro Girardi	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso nel procedimento n. 230/2018 per la dichiarazione di  
fallimento della società F SRL promossa da

presa visione dei documenti allegati;  
assunte le necessarie informazioni;  
ritenuta la propria competenza in base all'art. 9 l.f.;  
ritenuto che la debitrice è imprenditore commerciale e non può essere  
qualificata piccolo imprenditore secondo quanto previsto dall'art. 1 L.F. nel  
testo modificato dal D.Lgs. 9.1.2006 n. 5 e dal d.l. 12.9.2007 n.169, alla luce  
dei bilanci depositati in giudizio;

SENT.

N... 161/18

R.G. IST. FA

N... 230/18

CRON. N... 10095/18

REP. N... 180/18

R.G. FALL. N... 139/18

Depositata e Pubblicata

Il... 15/11/18.....

Il Funzionario Giudiziario

Antonina Anselmo

*Sentenza da registrare a debito  
ex art. 146 T:U. spese di giusti:*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ANTONINA ANSELMO

rilevato, inoltre, che senz'altro l'ammontare dei debiti della resistente, scaduti e non pagati, è complessivamente superiore alla soglia di cui all'art. 15 l.f. come risulta dal lodo deliberato in data 20/5/2017 e dichiarato esecutivo ex art. 825 c.p.c. in data 5/7/2017, con il quale Tomat Andrea, Sartor Adriano, R.D. srl e Futura 5760 sono stati condannati in solido al pagamento della somma di euro 3.143.160 a titolo di penale risarcitoria, oltre alle spese di lite, in favore dell'odierno ricorrente.

rilevato che l'efficacia esecutiva attribuita al lodo non è stata sospesa dalla Corte d'appello investita dell'impugnazione ex art. 830 c.p.c., con conseguente prognosi di verosimile fondatezza della pretesa vantata dal ricorrente;

ritenuto che il credito del ricorrente sia scaduto ed esigibile, atteso che l'ordinanza del G.E. di rateizzazione del pagamento del debito, emessa a seguito della conversione del pignoramento di quote sociali in una somma di denaro ex art. 495 c.p.c. produce effetti meramente endoprocedimentali;

ritenuto sul punto che l'obbligazione originaria non abbia subito, per effetto dell'ordinanza, modificazioni sul piano sostanziale, non potendosi attribuire valenza novativa dell'originaria obbligazione ad un provvedimento giurisdizionale, peraltro revocabile e modificabile, per difetto *dell'animus novandi* da parte del creditore;

ritenuto che a sostegno di questa tesi interpretativa militino, oltre che l'espressa previsione normativa della produzione di interessi sull'intera somma dovuta ai sensi dell'art. 495 c.p.c., la facoltà attribuita al creditore dall'art. 483 c.p.c. di valersi cumulativamente di diversi mezzi di esecuzione forzata, prerogativa di cui il L. si è avvalso avendo intentato quattro pignoramenti presso terzi nei confronti di ciascun condebitore, senza tuttavia soddisfare integralmente il proprio credito;


ritenuto che, in presenza di plurime iniziative esecutive, l'unico limite al diritto del creditore ad ottenere coattivamente la soddisfazione del proprio credito, se del caso anche presentando istanza di fallimento nei confronti del debitore, sia dato dal divieto di abuso degli strumenti processuali,

configurabile esclusivamente quando l'ordinanza di assegnazione di somme sia di per sé immediatamente soddisfatta (Cass. n. 7078/2015);  
rilevato che, nel caso in esame, va esclusa l'abusività della domanda di fallimento, alla luce dell'esito non pienamente soddisfacente delle azioni esecutive individuali già intraprese, a prescindere dalle considerazioni in ordine alla capienza della partecipazione sociale pignorata rispetto al credito, posto che solo allorché la società sia in liquidazione il Tribunale è chiamato a verificare in termini di probabilità, secondo il metodo della prognosi postuma, se la liquidazione del patrimonio consente di soddisfare regolarmente tutti i creditori;  
constatato che la predetta società versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di ottemperare regolarmente alle obbligazioni assunte, stato desumibile dall'incapacità di far fronte al pagamento del credito di Lorenzato con mezzi ordinari, illiquidità conclamata dalla circostanza che, eseguiti i pignoramenti in danno della Futura<sup>5760</sup> srl, questa non ha spontaneamente adempiuto, ma ha chiesto la conversione del pignoramento e la rateizzazione in trentasei mesi del pagamento;  
ritenuto infine che sia irrilevante la contitolarità del debito in capo a più condebitori, posto che l'azione di regresso che sorgerebbe all'esito del pagamento non esprime una capacità patrimoniale attuale della società debitrice che le consente di soddisfare regolarmente i propri debiti;  
ritenuto che perciò ricorra la fattispecie prevista dalla legge per la dichiarazione di fallimento;  
visti gli artt. 1, 5, 6, 9 e 16 l.f.

**DICHIARA**  
il fallimento di F  
legale in Montebelluna (TV),  
c.f. \_\_\_\_\_, con sede

**NOMINA**  
la dott.ssa Petra Uliana Giudice Delegato per la procedura e, ai sensi dell'art.  
28 l.f., la dott.ssa \_\_\_\_\_

**ORDINA**

3 

alla fallita di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori in Cancelleria,

**ORDINA**

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

**STABILISCE**

il giorno 29/1/2019 ore 10:00 per l'adunanza dei creditori per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice,

**ASSEGNA**

il termine perentorio di gg. 30 prima della suddetta adunanza ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o nel possesso del fallito, perché presentino direttamente al curatore all'indirizzo di posta elettronica certificata, che sarà da quest'ultimo indicato nell'avviso ex art. 92 L.F., le relative domande di insinuazione;


**ORDINA**

che la presente sentenza sia pubblicata ai sensi dell'art. 133, primo comma c.p.c., nonché notificata, comunicata ed annotata ai sensi dell'art. 17 L.F., anche al Pubblico Ministero.

Treviso, li 13/11/2018


Il Giudice estensore

*Dot. ssa Petra Uliana*



Il Presidente

*Dot. Antonello Fabbro*



Depositata in cancelleria

il 15/11/18

Il Funzionario Giudiziario

